

Settore Studi - Quesiti - Internazionali

Quesito n. 58-2026/A. ALBANIA – equivalenza tra permesso di soggiorno di familiare di cittadino italiano e di cittadino UE ai fini dell'esenzione della reciprocità

Pubblicato il 29 luglio 2026

Greta Ceccarini

Risposta del 15 luglio 2026

Un cittadino albanese sposato con una cittadina italiana in regime di separazione dei beni secondo la legge italiana intende acquistare un immobile ad uso residenziale in Italia unitamente ad un contratto di mutuo garantito da ipoteca. L'acquirente, in qualità di coniuge di cittadina italiana è dotato di un permesso di soggiorno familiare di cittadino italiano.

Si chiede se il permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano possa considerarsi equivalente al permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE, quindi idoneo ad esentare dalla verifica della reciprocità.

In via preliminare si ricorda che l'Italia è uno dei sei Paesi fondatori della Comunità europea, percorso iniziato con l'istituzione della CECA nel 1951, divenuta oggi l'Unione europea a partire dalla firma del Trattato di Maastricht del 1992 -Trattato sull'Unione europea, in vigore dal 1° novembre 1993- che ha istituito la cittadinanza europea e il successivo Trattato di Lisbona del 2007 -in vigore dal 1° dicembre 2009- e la precedente struttura organizzativa e di competenze in "tre pilastri" ed è il Trattato di Maastricht cui l'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea (articolo 1 TUE paragrafo) conferendole l'assetto politico e istituzionale odierno.

La cittadinanza europea è riservata alle persone fisiche e costituisce un diritto aggiuntivo e automatico che si acquisisce per il solo fatto di possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 12 maggio 2011 resa nella causa C-391/09, afferma che la cittadinanza europea è "lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri". Invero, l'articolo 9 TUE dispone che è cittadino dell'Unione chiunque possieda la cittadinanza di uno Stato membro e che la cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla. L'articolo 20 TFUE istituisce formalmente la cittadinanza dell'Unione e ribadisce quanto già espresso dall'articolo 17 TUE elencando, infine, i diritti di cui godono i cittadini dell'Unione, primo fra tutti il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (art. 20 TFUE).

e, ma la integra attribuendo una serie di diritti fondamentali validi in tutti i
nell'Unione. Al fine di ottenere tale cittadinanza europea non è necessaria
procedura ma si acquista in automatico con il possesso della cittadinanza di
lo membro e in aggiunta ad essa.

linanza europea si è sviluppata sul presupposto che i Trattati istitutivi hanno
a ad un ordinamento giuridico di nuovo genere, a favore del quale gli Stati
ria via rinunciato ai loro poteri sovrani e che riconosce come soggetti non
gli Stati aderenti, ma anche i loro cittadini. Così, dallo *status* di cittadino
derivano diritti (artt. 20-24 TFUE e Titolo V della Carta dei diritti fondamentali
one europea) e doveri (v. G Tesauro, *Manuale di diritto dell'Unione europea*,
I, Editoriale scientifica, Napoli, 2023, p. 349-350).

ste, ad oggi, una nozione unitaria europea del concetto di cittadinanza. Le
che ne prescrivono il possesso come presupposto soggettivo per la
zione dello *status* di cittadino europeo, in realtà rinviano alla legge nazionale
to la cui cittadinanza si pone a fondamento del diritto evocato. Ciò è tuttavia
e in quanto l'acquisto o la perdita della cittadinanza europea è determinata
ticamente dalla acquisizione o dalla perdita della cittadinanza di uno Stato
, che viene dunque regolata dalle norme nazionali degli Stati membri. Di
enza, inevitabilmente, i criteri per l'acquisto o la perdita della cittadinanza
one sono dettati dalle norme nazionali in materia di acquisizione e perdita
tadinanza, nel rispetto del principio di proporzionalità e del sindacato
ionale (v. G Tesauro, *op. cit.*, p. 350-351).

guenza di tali disposizioni, è possibile considerare il cittadino italiano anche,
riamente, un cittadino dell'Unione europea per cui il *permesso di soggiorno*
iliare di cittadino italiano deve considerarsi equivalente al *permesso di*
no per familiare di cittadino UE essendo, peraltro, vietata ogni discriminazione
a in base alla nazionalità (art. 18, par. 1 TFUE).

del comma 2 dell'art. 1 d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 (*Regolamento recante
di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1,
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), l'accertamento della
ne di reciprocità non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di
io di cui all'art. 9 del testo unico dell'immigrazione, nonché per i cittadini
titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di
tonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per
umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il
io.

ato come i documenti indicati nella norma corrispondano soltanto ad alcune
rie tipologie di permesso di soggiorno ricavabili dai casi previsti dal testo
dell'immigrazione e dalla normativa speciale in materia di soggiorno degli
in Italia. Non è, quindi, sufficiente detenere un qualunque permesso di

rilasciato per i motivi previsti.

Poiché la norma non contempla espressamente *il permesso di soggiorno familiare di cittadino UE*, si rende necessario verificare se detto documento ritenersi equivalente al *permesso di soggiorno per motivi di famiglia* me dalla norma e quindi valido ai fini dell'esonero dalla verifica della condizioni di reciprocità.

Il *permesso di soggiorno per motivi familiari* è regolato dal Titolo IV "diritto familiare e tutela dei minori" del testo unico in materia di immigrazione segnatamente, dall'art. 30 il quale prevede al comma 1 che tale permesso può essere rilasciato: allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per il ricongiungimento familiare o con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'art. 29 (ricongiungimento rifugiati); agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato; inoltre, al familiare straniero regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento, tale permesso può essere concesso con *permesso di soggiorno per motivi familiari*.

Le condizioni di *revoca* sono invece espressamente elencate co. 1- *bis* il quale prevede che «Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza o salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata se il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'unione convivenziale hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato». Tale tipo di permesso rimane quindi valido sino alla naturale scadenza anche nel caso in cui sia intervenuta la separazione legale essendo questa compresa tra le cause di decadenza o revoca.

Si rileva inoltre che il comma 2 del citato articolo 30 t.u. prevede che tale permesso di soggiorno consente l'accesso ad una serie di servizi e attività, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età.

Il comma 5 del presente articolo prevede che «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la conversione del permesso di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro».

Lo stesso comma prevede anche che, nel caso in cui intervenga la separazione legale o lo scioglimento del matrimonio, è possibile, per il titolare del permesso di soggiorno, ottenere la conversione dello stesso in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo, fermo che tale tipo di permesso è idoneo a consentire lo svolgimento di attività lavorativa sia subordinata che autonoma (art. 30 co. 2, menzionato).

si che, in base all'art. art. 1 D.P.R. 394/1999, sono idonei ad esentare dalla verifica della condizione di reciprocità. Di conseguenza, anche nel caso di conversione non sarebbe necessaria tale verifica.

In conseguenza di quanto sin qui esposto, è possibile sostenere che il soggetto titolare di *permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari* sia idoneo ad esentare dalla verifica della condizione di reciprocità.

Le diverse tipologie di *permessi di soggiorno per familiare di cittadino UE* sono disciplinate dagli articoli 10 ss. del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*), che disciplina, tra l'altro, l'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte di cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari (...) che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini; v. sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, C-246/17 sull'interpretazione dell'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE).

L'art. 2, lett. b), n. 1, del d.lgs. 30/2007 intitolato "Definizioni", intende come "familiare" innanzitutto il coniuge. La *ratio* degli articoli 10 ss. sembra essere quella di favorire un ricongiungimento familiare ai cittadini di Stati terzi coniugati con un cittadino dell'Unione".

In conseguenza, appare lecito ipotizzare che tutti i documenti contemplati negli artt. 10 ss. del d.lgs. 30/2007 rientrano nelle ipotesi di rilascio "per motivi familiari" di cui all'art. 1, co. 2, d.p.r. 394/1999, stante l'identità di *ratio* e, pertanto, si ritiene che il titolare di *permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari* sia idoneo ad esentare dalla verifica della condizione di reciprocità.

È opportuno rilevare che anche il *permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE*, al pari del *permesso per motivi di famiglia*, consente al titolare il diritto di svolgere in Italia qualunque attività economica, compreso il lavoro autonomo e subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 19, commi 1 e 2 d.lgs. 30/2007, recante disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente", con equiparazione ai cittadini dell'UE e attribuendo le stesse facoltà del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Anche il *permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE* può essere convertito in *permesso per motivi di lavoro*, permesso che, come già anticipato, è disciplinato dai permessi che, in base all'art. art. 1 D.P.R. 394/1999, sono idonei ad esentare dalla verifica della condizione di reciprocità. Di conseguenza, anche nel caso di conversione del *permesso di soggiorno per familiare di cittadino UE* in *permesso di soggiorno per motivi di lavoro*, al pari di quanto sostenuto per il *permesso per motivi di famiglia*, non sarebbe necessario procedere alla verifica.

d. lgs 30/2007, all'articolo 23, comma 1-bis, prevede che «Ai familiari non cittadini di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno ese diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Par europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 Parlamento europeo, Dir. 29/04 2004/38/CE, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998 Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il per soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della prese dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fot permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in per soggiorno per motivi di lavoro.»

Greta

[1] *Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non i cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea* (primo rilascio co quinquennale); *Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini de europea*; *Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittad. uno Stato membro* (allo scadere dei 5 anni, è possibile, al momento del rin permesso, richiedere il rilascio di quello permanente: il diritto di s permanente è attribuito al cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalme via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale e al suo familiare, nc la cittadinanza di uno Stato membro, se ha soggiornato legalment continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al dell'Unione, art. 14 d.lgs 30/2007. È appena il caso di precisare che la l. 23 c 2021 n. 238 ha sostituito la carta di soggiorno permanente con il *per soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo* (art. 15). A seguito di tali r legislative, i permessi di soggiorno non hanno più una valenza illimitata soggetti a rinnovo decennale Tale rinnovo ha finalità meramente docum quanto è finalizzato all'aggiornamento dei dati contenuti nel titolo, e, c effettuata la richiesta, è concesso automaticamente). Si deduce quindi che: l *soggiorno per familiare di un cittadino dell'UE* dell'articolo 10, sarebbe documento di soggiorno rilasciato a seguito del visto con durata di successivamente, allo scadere di questo primo permesso di soggiorno, il fam cittadino UE può richiedere il rilascio della carta di soggiorno permanente e 17.

